

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI

Informazioni di base sulla protezione dei depositi

<p><i>I depositi presso BANCA PRIVATA LEASING SPA sono protetti da</i></p>	<p><i>Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD)</i></p> <p>Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, ufficialmente riconosciuto dalla Banca d'Italia come sistema di garanzia dei depositi. L'adesione delle banche ai sistemi di garanzia dei depositi è obbligatoria per legge.</p>
<p><i>Limite della protezione</i></p>	<p>€ 100.000 per depositante e per banca.</p> <p><i>In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali (1).</i></p>
<p><i>Se possiede più depositi presso la stessa banca</i></p>	<p>Tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono «cumulati» e il totale è soggetto al limite di € 100.000.</p> <p><i>Laddove la banca operi sotto diversi marchi di impresa, tutti i depositi presso uno o più di tali marchi sono cumulati e coperti complessivamente fino a € 100.000 per depositante.</i></p>
<p><i>Se possiede un conto cointestato con un'altra persona/altre persone</i></p>	<p>Il limite di € 100.000 si applica a ciascun depositante separatamente.</p>
<p><i>Tempi di rimborso in caso di liquidazione della banca</i></p>	<p>7 gg lavorativi a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca.</p> <p><i>Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca (2).</i></p>
<p><i>Valuta del rimborso</i></p>	<p>EURO o la valuta dello Stato in cui risiede il titolare del deposito</p>
<p><i>Contatti del sistema di garanzia dei depositi</i></p>	<p>Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA www.fitd.it - e-mail: infofitd@fitd.it PEC: segreteria generale@pec.fitd.it</p>
<p><i>Per maggiori informazioni</i></p>	<p>www.fitd.it</p>

Informazioni supplementari

- (1) Cfr. art. 96-bis.1, comma 4 del decreto legislativo n. 385/93 (testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia -TUB), come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016.
- (2) La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art. 96-bis. 2, comma 4 del TUB, come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016).

